

La legge di stabilità 2015 prevede che per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati con decorrenza 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ai datori di lavoro viene concesso l'esonero per trentasei mesi dal versamento dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. È previsto un massimale pari a 8.060 euro su base annua, da rapportarsi al pro rata in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell'arco temporale considerato.

Le assunzioni devono essere di lavoratori che nei sei mesi precedenti non siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

Un requisito mobile che il datore di lavoro dovrà verificare conseguentemente all'atto dell'assunzione.

È necessario tuttavia che lo stesso lavoratore non sia stato già assunto con l'analogo incentivo da parte di altri datori di lavoro.

Si resta in attesa dei provvedimenti che l'INPS adotterà per la gestione dell'agevolazione e degli ulteriori chiarimenti che la norma richiede, precisando che sono stati stanziati per tale misura 3 miliardi di euro per l'intero triennio.

Infine, è stata confermata l'abolizione dell'agevolazione prevista dall'art. 8 co. 9 della legge 407/90 (sgravio triennale per assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi), a decorrere dall'01/01/2015.